CENT'ANNI DOPO «TENDENZE NUOVE»: IL SISTEMA DEL REDDITO ED IL NUOVO PRINCIPIO OIC PER LE IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI

GIANFRANCO CAPODAGLIO, VANINA DANGARSKA, LAURETTA SEMPRINI, IVANOE TOZZI

SOMMARIO: 1. Un centenario ed un'occasione. – 2. Dal patrimonio al reddito: l'eredità di Zappa. – 3. Il nuovo principio per le imprese di minori dimensioni. – 4. Le deviazioni dal sistema del reddito: il nodo delle rimanenze. – 5. Conclusione.

1. Un centenario ed un'occasione

Il 13 novembre 1926 Gino Zappa pronunciò all'Università Ca' Foscari di Venezia la prolusione *Tendenze nuove negli studi di ragioneria*. Cento anni dopo, le idee di quel testo non sono soltanto materia per la storia della disciplina: continuano ad offrire un criterio di lettura per le regole con cui oggi si redige il bilancio.

L'occasione è fornita da un fatto di attualità. L'Organismo italiano di contabilità ha posto in consultazione, con bozza resa pubblica il 7 agosto 2026 e commenti ammessi fino al 28 febbraio 2027, un nuovo principio contabile dedicato alle imprese di minori dimensioni. Lo si può leggere con gli strumenti che Zappa ci ha lasciato, e chiedersi in che misura il nuovo testo ne rispetti lo spirito.

2. Dal patrimonio al reddito: l'eredità di Zappa

Nella prolusione Zappa pone le basi di una nuova scienza: l'economia aziendale; essa riunisce in sé le dottrine relative alla gestione, all'organizzazione ed alla rilevazione dei fatti aziendali. Contemporaneamente, richiama gli elementi di base

Riproduzione riservata

della ragioneria, sviluppate ed innovate rispetto alla dottrina del suo maestro Fabio Besta. In particolare, al paragrafo X (*la dinamica aziendale e le rilevazioni contabili*) così scrive: «*Ora gli elementi massimi del sistema aziendale, quelli che ne costituiscono il fondamento materiale ed il diretto agente, sono due: la ricchezza e l'uomo, o, se meglio vuolsi, il patrimonio e l'organismo. Essi dovranno essere studiati dinamicamente nel modo onde ininterrottamente si costituiscono, nelle variazioni cui vanno soggetti, nel loro vanire, più che nel loro momentaneo stato, ossia più che staticamente nel loro modo di essere ad un dato istante e nella loro grandezza riferita ad un dato momento. Ma può a tanto compito procedersi, se si astrae dall'oggetto delle rilevazioni contabili e dalla struttura nella quale esse si attuano*?»

Viene così introdotta la visione dinamica dell'integrazione fra il patrimonio e l'organismo: dobbiamo studiarla «*nelle variazioni cui vanno soggetti*», più che nel loro momentaneo stato. È questo un passaggio determinante: le scritture contabili devono essere finalizzate all'analisi della dinamica del patrimonio e non al suo stato momentaneo, così come dinamica è la struttura dell'organismo.

La suddetta integrazione è alla base dell'economia aziendale come scienza unitaria, riconnessa alla nozione di azienda come *coordinazione economica in atto, istituita e retta per il soddisfacimento di bisogni umani*[1]. Da questa impostazione discende il sistema contabile del reddito, che si discosta sostanzialmente dal precedente sistema patrimoniale di Fabio Besta. Nel sistema patrimoniale il bilancio rappresenta il patrimonio, mentre il reddito ne è la variazione netta. La visione dinamica del patrimonio introdotta da Zappa promuove invece il concetto di "capitale dell'impresa in funzionamento", sviluppato dai suoi allievi, o semplicemente "capitale di funzionamento", come base per le valutazioni nel bilancio

[1] Paragrafo XIII della prolusione.

ordinario d'esercizio, finalizzate alla «*determinazione del reddito d'esercizio e del correlato capitale di gestione*»[2].

Le tracce di questa impostazione sono nell'ordinamento italiano. Il legislatore del 1991, nel riformare le norme sul bilancio del codice civile, ha mantenuto uno schema di conto economico tipico del sistema del reddito. I principi contabili redatti dall'Organismo italiano di contabilità hanno la funzione d'interpretare le norme contenute nel codice civile, laddove necessario; malgrado ciò, sin dai primi anni 2000 i documenti emanati tendono ad avvicinarsi agli IAS/IFRS che, invece, si basano sul sistema patrimoniale (l'*asset-liability approach*); la tradizione anglo-americana da cui discendono ha, infatti, un'impostazione diversa rispetto all'ordinamento italiano.

3. Il nuovo principio per le imprese di minori dimensioni

L'OIC ha pubblicato in consultazione un nuovo principio contabile; questa volta, però, si tratta di un documento completamente diverso dai precedenti: è una raccolta organica e completa di tutte le interpretazioni delle disposizioni contenute nel codice civile riguardanti gli elementi del bilancio sinora elaborate, con delle significative semplificazioni per le società di minori dimensioni. Il documento è suddiviso in capitoli e paragrafi ed espone in modo sistematico tutti gli argomenti trattati nei precedenti singoli principi, opportunamente adattati ai nuovi obiettivi.

Come detto, sin dai primi anni duemila l'OIC ha il non del tutto palesato obiettivo di avvicinare i principi contabili nazionali agli *standard IAS/IFRS*; anche questo importante nuovo principio conserva delle tracce riprese dai documenti precedenti, incompatibili con la corretta applicazione delle regole proprie del sistema del reddito. Se tali tracce fossero eliminate il documento potrebbe favorire due risultati: facilitare il suddetto obiettivo di avvicinamento e proteggere le imprese di

[2] Cfr. per tutti, Giovanni FERRERO, *La valutazione del capitale di bilancio*, Giuffrè, Milano, 1995, pag. 9 e 10.

Riproduzione riservata

minori dimensioni (cioè la quasi totalità delle imprese italiane) da molte disposizioni riprese dagli *IAS/IFRS*, che spesso risultano di difficile applicazione. Per le poche società di maggiori dimensioni, gli altri principi OIC potrebbero accentuare la vicinanza agli IAS/IFRS.

Per ottenere appieno tali risultati, però, sarebbe opportuna una modifica nel documento: dovrebbe prevedere la sua applicazione alle imprese che *possono redigere* il bilancio in forma abbreviata e non che *lo redigono*. Questa modifica consentirebbe anche alle PMI che decidono di redigere il bilancio in forma ordinaria di godere di tutte le semplificazioni previste dal nuovo utilissimo principio contabile. Affinché le PMI possano godere effettivamente di tutte le semplificazioni, l'art. 2435-bis c. 8 c.c., che prevede che *"Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale."*, dovrebbe essere modificato, sostituendo *"Le società che* ***redigono*** *il bilancio in forma abbreviata"* con *"Le società che* ***hanno i requisiti per poter redigere*** *il bilancio in forma abbreviata"*. Ciò consentirebbe di evitare la necessità di utilizzare il "metodo del costo ammortizzato", particolarmente complesso, per i crediti ed i debiti. Le PMI potrebbero così fornire al lettore del bilancio un'informativa più completa attraverso il bilancio in forma ordinaria, pur godendo delle semplificazioni previste nel nuovo principio.

L'importanza del documento è messa in luce nella premessa, che così si esprime: "*Le piccole e micro imprese costituiscono la spina dorsale del tessuto produttivo italiano, rappresentando numericamente la quasi totalità delle società di capitali del Paese. Se si considerano i limiti dimensionali previsti dal Codice Civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata, le piccole e micro imprese coprono circa il 96% delle società di capitali italiane; una quota che supera il 99% se si adottano le definizioni della direttiva europea. Nonostante la loro rilevanza*

macroeconomica, queste realtà si trovano spesso a dover applicare un sistema di regole contabili concepito per strutture societarie di ben altra complessità organizzativa e dimensionale, con un conseguente aggravio in termini di oneri amministrativi e burocratici."

4. Le deviazioni dal sistema del reddito: il nodo delle rimanenze

Il nuovo documento è di indubbio pregio. Proprio per questo, colpisce il fatto che riprenda dai principi precedenti alcune interpretazioni ispirate agli standard internazionali, senza tener conto che questi, come detto, si riferiscono a una tradizione contabile basata sul sistema patrimoniale, superato in Italia ben prima della riforma del 1991 (dalla metà del secolo scorso).

Nel sistema del reddito le rimanenze sono una rettifica indiretta dei costi e dei ricavi iscritti nel conto economico. Al passaggio del titolo di proprietà si rileva il costo di acquisto dei beni, come accade per tutti i fattori della produzione. Solo a fine esercizio, con l'inventario, i beni giacenti vengono rilevati come rimanenze ed il loro acquisto, già rilevato in contabilità generale, resta tra i costi della produzione del conto economico. La variazione delle rimanenze è data dalla differenza fra l'inventario di fine esercizio e quello dell'esercizio precedente, entrambi valorizzati secondo l'art. 2426, primo comma, n. 9, del codice civile. Ovviamente, la questione riguarda soltanto le materie e le merci, dato che i prodotti non hanno "passaggi di titolo di proprietà".

Spesso il testo dell'OIC si muove in una logica diversa, a partire dall'uso dell'espressione «*rilevazione iniziale*». Nel paragrafo 7.9 si legge che i beni rientranti nelle rimanenze «*sono rilevati inizialmente alla data in cui viene trasferito il titolo di proprietà*», salvo quelli acquistati con riserva di proprietà ai sensi dell'art. 1523 del codice civile, per i quali si dà importanza al trasferimento dei rischi e dei benefici. Il problema consiste nel fatto che nel sistema del reddito, al momento del passaggio del titolo, si rileva nei conti accesi ai costi dell'esercizio (che

chiudono quindi a conto economico), il costo d'acquisto dei beni e degli altri fattori della produzione, compreso quello dei beni che a fine esercizio non saranno in giacenza. Al contrario, nel sistema patrimoniale si distingue l'acquisto dei beni da quello degli altri fattori della produzione; il costo dei primi viene rilevato direttamente in un conto acceso al magazzino (che chiude quindi a stato patrimoniale), per cui a fine esercizio il saldo del conto rappresenta il costo dei beni giacenti a fine esercizio. Nel sistema del reddito, ovviamente, il costo delle rimanenze iscritto nello stato patrimoniale è rilevato attraverso le scritture di fine esercizio (e non quindi al momento dell'acquisto dei beni in giacenza). L'espressione "rilevazione iniziale dei beni in rimanenza", che negli standard internazionali è naturale, nel nostro sistema appare impropria, in quanto la rilevazione iniziale avviene a fine esercizio e non al momento di acquisto del bene.

L'equivoco emerge anche nei commenti alle voci di conto economico. Per la voce A2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) si legge che l'importo è influenzato, oltre che da variazioni quantitative, dal confronto fra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, e dunque «*sia dalle svalutazioni rispetto al costo sia da successivi ripristini di valore entro i limiti del costo*». Analoga è l'impostazione per la voce B11, dove si afferma che l'importo tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto.

Nel sistema del reddito non esiste alcun valore delle rimanenze da svalutare. La scelta del valore e la relativa iscrizione avvengono a fine esercizio; infatti, il redattore del bilancio, una volta fatto l'inventario, attribuisce ai beni in giacenza un valore legato al costo, o a quello di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, se minore, come previsto dall'art. 2426 c. 1 n. 9 c.c. Viene così rinviato al futuro il costo dei beni in giacenza, come precedentemente determinato. Ciò dimostra che nel sistema del reddito la valutazione delle rimanenze non è finalizzata a determinare

l'entità del patrimonio, ma a stimare il reddito prodotto nell'esercizio. Pertanto, tecnicamente non si tratterebbe di *"valutazione e rilevazioni successive"*, ma della *"rilevazione iniziale"* delle rimanenze.

Nel sistema patrimoniale, invece, il saldo del conto magazzino rappresenta la valutazione al costo delle giacenze, per cui il concetto di *svalutazione* è tecnicamente corretto.

La questione non è soltanto terminologica: l'uso in bilancio (ad esempio nella nota integrativa) del concetto OIC di *«svalutazione delle rimanenze»* potrebbe comportare il mancato riconoscimento fiscale della posta, come accade per tutte le svalutazioni in senso proprio. È vero che il problema si può risolvere, ma solo in contraddittorio con l'ufficio tributario. Una revisione del testo nel senso indicato appare quindi opportuna, sia per eliminare dubbi interpretativi, sia per evitare fraintendimenti di carattere tributario.

5. Conclusione

Cento anni dopo la prolusione veneziana, un principio contabile ci invita a fare ciò che Zappa chiedeva: non fermarsi alla fotografia del patrimonio, ma studiare il modo in cui i valori si formano, variano e si trasferiscono da un esercizio all'altro. Il nuovo documento dell'OIC è un'occasione preziosa. Perché lo sia pienamente, occorre che il suo apparato concettuale sia coerente con il sistema del reddito, che il legislatore del 1991 ha accolto nel conto economico e che nasce dal pensiero di Gino Zappa. Se la consultazione, aperta fino al febbraio 2027, saprà tenerne conto, il centenario potrà dirsi celebrato nel modo che il Maestro avrebbe più apprezzato: con una regola migliore.

Riproduzione riservata